



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 – 6 novembre 2020

Riunione del giorno 28 ottobre 2020

**19.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Sig. Albino MASSACCESI

- S.S. VOLLEY LUBE - in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

si è riunito all'udienza del 28 Ottobre 2020 per la discussione del procedimento in epigrafe indicato per i capi di incolpazione come di seguito contestati dalla Procura Federale nei confronti di:

A) MASSACCESI ALBINO: Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, falsamente affermato, in data 4/6/2020, nel corso di un incontro tra dirigenti sportivi, presente il Presidente della Lega Pallavolo Serie A/l, che la decisione del Consiglio Federale FIPAV, con la quale erano stati fissati i criteri di determinazione della classifica finale del Campionato Serie A1/M, S.S. 2019/2020, era stata adottata per favorire uno dei sodalizi partecipanti a detto campionato, il cui Presidente riveste anche la carica di Consigliere in detto Organo Istituzionale, insinuando il dubbio di indebite pressioni e condizionamenti nel processo decisionale del massimo Organo Federale; con ciò debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere B e D dell'Art. 102 Reg. Giur.

B) A.S. VOLLEY LUBE: a titolo di responsabilità indiretta, ex Art. 76, n. 2, Reg. Giur. per i fatti contestati sub. A al proprio tesserato Massaccesi Albino.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.

All'udienza di discussione, in modalità videoconferenza, risultavano collegati il Procuratore federale, l'Avv. Fontana difensore del sig. Massaccesi, anch'egli presente.



Il procuratore federale in via preliminare chiedeva al Tribunale di acquisire un documento presente nel fascicolo della fase istruttoria e richiamato nell'atto di deferimento, non trasmesso alla parte incolpata ed al Tribunale. In un primo momento la difesa si opponeva dando successivamente assenso all'acquisizione.

Illustrato l'atto di deferimento, anche in relazione alle ulteriori eccezioni preliminari, il procuratore chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati.

La difesa insisteva nelle eccezioni preliminari formulate con la memoria depositata riguardanti la prima il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 49 comma 4 Regolamento Giurisdizionale e l'altra la nullità dell'azione per essere iniziata a seguito di denuncia anonima e ciò in contrasto con la disciplina di cui al comma 1 dell'art.49 Regolamento giurisdizionale.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per poi dare lettura del dispositivo con il termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni preliminari formulate dalla difesa non possono trovare accoglimento. Risulta infatti che la Procura ha rispettato il termine di giorni trenta di cui all'art. 49 Reg. Giur. a nulla valendo il fatto che la comunicazione del deferimento sia pervenuta al legale successivamente allo spirare del termine. Per l'altra eccezione risulta dagli atti che la procura ha aperto il procedimento a seguito di segnalazione del Segretario Generale e quindi la notizia dell'illecito non può considerarsi anonima.

Nel merito deve tenersi conto che i fatti si sarebbero svolti nel corso di un incontro tra dirigenti sportivi e quindi in un consesso ristretto ove si discuteva delle problematiche del momento.

Le parole pronunciate dal sig. Massaccesi, come contestate dalla procura, non appaiono trovare riscontro nella nota 26 Luglio 2020 inviata dalla Lega poiché le affermazioni in essa richiamate debbono farsi rientrare in un aspro ma legittimo diritto di critica.

PQM

dispone il non luogo a sanzione dei confronti degli incolpati.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 6 novembre 2020